



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
Ufficio VIII Ambito territoriale per la provincia di Torino

Ufficio 6° ruolo e pensioni - Via Coazze n. 18 10138 Torino

Prot. n. 11180
Circolare n. 346

Torino, 20 luglio 2012

Ai Dirigenti scolastici
delle scuole di ogni ordine e grado
Torino e provincia

E,p.c. AL MEF – Ragioneria Territoriale dello Stato
Via Grandis n. 14
10121 TORINO

“ “ OO.SS. provinciali

OGGETTO: Congedo straordinario ex art. 42 – comma 45 del D.L.vo 151/2011 – computabilità ai fini della progressione della carriera.

Il D.L.vo del 18/7/2011, n. 119 ha dato “attuazione all’art. 23 della legge 4/11/2010, n. 183, recante la delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi”.

La circolare n. 1 del 21/2/2012 del Dipartimento della Funzione pubblica ha precisato che i periodi di congedo straordinario in parola non sono utili ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima, del trattamento di fine rapporto e fine servizio, ma, essendo coperti da contribuzione, sono validi ai fini del calcolo dell’anzianità.

La circolare n. 28 del 28/2/2012 dell’INPS specifica al punto 1.4 che i predetti periodi di congedo sono utili ai fini del calcolo dell’anzianità pensionistica, ma non sono validi ai fini della progressione della carriera.

A seguito delle richiamate disposizioni la Ragioneria territoriale dello Stato di Torino ha diramato la nota prot. 77198 del 8/6/2012, con la quale ha precisato che, salvo diverso avviso del Dipartimento della Funzione pubblica, i periodi di congedo fruiti ai sensi dell’art. 42 comma 5 del D.L.vo 151/2011 sono da considerarsi interruttivi dell’anzianità di servizio, di conseguenza saranno restituiti con rilievo i provvedimenti emessi in difformità a quanto sopra specificato.

IL DIRIGENTE
Paola d’Alessandro